



REPUBBLICA ITALIANA

N. **2461/2006**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reg. Sent.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

N.872/2006

Sede di Bari - Sezione Seconda

Reg. Ric.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso **n.872 del 2006** proposto da **Colangelo Davide**, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Mescia e dall'Avv. Giuseppe Mescia, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Piccinni, n.210 presso l'Avv. Vincenzo Resta;

CONTRO

il Comune di Panni, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Vania Romano, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via P. Fiore, n.14 presso l'Avv. Fabrizio Lofoco;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale di Panni n.5 del 17.3.2006, pubblicata all'Albo Pretorio il 28.3.2006, ad oggetto "Art.15. Statuto Comunale – decadenza cons. Colangelo dott. Davide – Provvedimenti consequenziali";

di ogni altro atto connesso, ptresupposto e consequenziale,

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Panni;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio dell'8 giugno 2006, il Cons. Doris

Durante;

Uditi, l'Avv. Giuseppe Mescia e l'Avv. Fabrizio Lofoco su delega dell'Avv. Vania Romano;

Considerato che alla odierna camera di consiglio fissata per la trattazione della istanza cautelare, il collegio si è riservato di decidere la causa con sentenza in forma abbreviata, dandone comunicazione alle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto;

FATTO E DIRITTO

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale di Panni n.5 del 17.3.2006, pubblicata all'Albo Pretorio il 28.3.2006, Colangelo Davide, consigliere comunale di minoranza del Comune di Panni, veniva dichiarato decaduto dalla carica;

che gli era stata contestata l'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del consiglio comunale e il consiglio non aveva ritenuto le giustificazioni dallo stesso addotte (la partecipazione al c.d.a. della società consortile Prospettiva Subappennino e le cure odontoiatriche certificate) valide ragioni per disattendere ai doveri istituzionali legati alla volontà espressa con il voto;

che il provvedimento è stato gravato dal Colangelo che lamenta violazione dell'art.43, ult. co., d.lgv. 18 agosto 2000, n.267; violazione e falsa applicazione dell'art.15, ult. co. dello Statuto comunale; violazione degli artt.3 e 8, l. 241/90 ed eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto le giustificazioni addotte dall'interessato sarebbero state disattese senza che fosse stato effettuato apprezzamento alcuno in ordine alla rilevanza delle circostanze addotte; eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento dell'azione amministrativa, in quanto il provvedimento sarebbe finalizzato a

liberarsi di un consigliere scomodo; violazione delle norme sulla convocazione del consiglio comunale;

che il Comune di Panni, costituitosi in giudizio, ha contestato le difese del ricorrente evidenziando la correttezza del comportamento del Comune e la gravità delle assenze in relazione agli argomenti trattati dal consiglio comunale nelle adunanze in cui il consigliere Colangelo risultava assente ingiustificato, la mancanza di giustificazione con riguardo ad una seduta e la tardività delle giustificazioni addotte per le altre due sedute e, comunque, la incongruità delle giustificazioni;

Considerato che la decadenza dalla carica di consigliere comunale costituisce una limitazione all'esercizio di un *munus publicum* sicchè la valutazione delle circostanze cui è conseguente la decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore (cfr. Cons. Stato, Sez. unite 30 aprile 1908, sez. IV, 14 agosto 19159,

che devono ritenersi cause giustificative delle assenze cui consegue la declaratoria di decadenza le malattie, le assenze per affari indilazionabili, i congedi autorizzati dal sindaco e/o dalla giunta,

che nessuna norma stabilisce che le assenze per mancato intervento dei consiglieri dalle sedute del consiglio comunale debbano essere giustificate preventivamente di volta in volta, potendo pertanto essere fornite successivamente, anche dopo la notificazione all'interessato della proposta di decadenza, ferma restando l'ampia facoltà di apprezzamento del consiglio comunale in ordine alla fondatezza e serietà ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze (cfr. TAR Friuli Venezia

Giula, Trieste, 24 maggio 1984, n.152; Cons. Stato, V, 2 marzo 1973, n.218);

Ritenuto che in base a tali principi giurisprudenziali formatisi sulla precedente normativa (art. 289, TULCP n.148 del 1915), validi anche sotto l'attuale disciplina (la natura a carattere sanzionatorio del provvedimento destinato ad incidere su una carica elettivale impone la massima attenzione agli aspetti garantistici della procedura), la deliberazione di decadenza del consigliere Colangelo risulta adottata in carenza di adeguato apprezzamento delle giustificazioni addotte dal medesimo, non avendo il consiglio comunale discusso ed esaminato nel merito le giustificazioni ed i relativi documenti apportati dall'interessato al procedimento;

Valutato inadeguato il provvedimento di decadenza, atteso che il consiglio comunale di Panni si è limitato a fare propria la relazione introduttiva del sindaco secondo la quale *“le giustificazioni addotte e tardivamente presentate a suo modo di vedere..non potevano essere considerate valide ragioni per disattendere ai doveri istituzionali legati alla volontà popolare espressa con il voto”*;

Ravvisata la omessa valutazione della astratta possibilità che le assenze potessero o meno ritenersi giustificate, disattese puramente e semplicemente senza alcuna ponderata e ragionevole motivazione, essendo mancato qualsivoglia apprezzamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza delle giustificazioni addotte dal Colangelo e comprovate da produzione documentale,

Ritenuto per tali motivi di accogliere il ricorso, assorbita ogni altra censura, con compensazione di spese e competenze di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e,
per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Compensa spese e competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'8.6.2006, con l'intervento
dei Magistrati,

Giancarlo	Giambartolomei	- Presidente
Doris	Durante	- Consigliere est.
Francesco	Bellomo	- Referendario.

***Publicata mediante deposito
in Segreteria il 22 giugno 2006***
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)